

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA
VENEZIA

CORSO DI LAUREA IN URBANISTICA

SEDE DI VILLA ALBRIZZI

data, 5-3-1981

VIA DEL TERRAGLIO, N. 243
PREGANZIOL (TREVISO)
C.A.P. 31022 - TEL. 0422-55398

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti
Corso Rinascimento, 11 - 00186 ROMA

e p.c. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
38100 Trento - Viale S. Francesco d'Assisi, 8

e p.c. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Massa Carrara
54033 Carrara - Via Rosselli, 2

e p.c. al Ministro della Pubblica Istruzione, On. Guido Bodrato
Viale Trastevere - ROMA

e p.c. alla Commissione Pubblica Istruzione della Camera
Camera dei Deputati - ROMA

e p.c. alla Commissione Pubblica Istruzione del Senato
Senato della Repubblica - ROMA

e p.c. al Ministero di Grazia e Giustizia - ROMA

e p.c. al Ministero dell'Interno - ROMA

e p.c. all'Avvocatura dello Stato di Venezia
Piazza S. Marco, 63 - VENEZIA

L81a/1 ►

Oggetto: Presa di posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti e degli Ordini Provinciali degli Architetti di Trento e Massa Carrara contro la competenza dei laureati in Urbanistica a redigere e firmare piani urbanistici.

A conoscenza delle varie lettere con cui alcuni ordini provinciali degli Architetti, ed in particolare modo il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti con sua nota n. 9301 del 19.1.81, si sono espressi in termini negativi circa la competenza dei laureati in Urbanistica a redigere e firmare piani urbanistici, lo scrivente in veste di presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Urbanistica dell'UAUV, fa presente quanto segue:

- 1) la laurea in Urbanistica, istituita con D.P.R. 14.10.1970 n. 1009 (Tab. XXX bis), non può non avere valore giuridico pari agli altri diplomi di laurea conferiti da altri Corsi di laurea (Architettura, Ingegneria, etc.) nelle Università italiane di Stato.

Non corrisponde al vero e non è ammissibile quindi l'affermazione, contenuta al punto 2 della citata lettera del C.N.A., secondo cui i corsi di Laurea in Urbanistica «non hanno mai trovato, e non lo trovano tutt'ora, un effettivo sbocco giuridico», costituendo il titolo di «dottore in Urbanistica» lo sbocco, con pienezza giuridica, di uno specifico curriculum di studi svolto presso l'Università sede del C.d.L. pari quindi al corrispettivo valore giuridico dei titoli di «dottore» rilasciati in altra materia di studio universitario.

- 2) L'affermazione che ai fini dell'assunzione di un incarico di natura urbanistica da parte di un Ente locale (gli unici committenti in campo urbanistico) occorra l'appartenenza ad un Ordine professionale non è suffragata da alcuna specifica norma di legge nazionale.

Non è inopportuno ribadire a questo punto la sostanziale differenza che intercorre tra una professione in origine quasi esclusivamente svolta per la clientela privata (come quella dell'architetto e dell'ingegnere) e solo di recente ampliata a committenza pubblica (per l'edilizia pubblica, residenziale, scolastica etc.) ed un tipo di prestazione professionale, quale quella dell'urbanista, svolta ad esclusivo servizio dell'Ente pubblico committente, nei vincoli di un disciplinare d'incarico e di deliberazioni consiliari. La sostanziale differenza professionale è convalidata dal fatto che il progettista edile, sia pure per conto di enti pubblici, ha il compito di redigere un progetto finito, mentre il progettista urbanista svolge il compito delicato di consulente e interprete, sia pure con autonomia e responsabilità proprie, del mandato pubblico ricevuto. Tanto è vero che l'incarico di progettazione urbanistica conferisce all'urbanista incaricato la qualifica di «pubblico ufficiale», che non è certo riconosciuta al progettista di un manufatto edilizio o infrastrutturale, ma non attribuisce al progettista di un piano la responsabilità di questo, che resta di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, che «adotta» il progetto, sia che tale progetto sia stato predisposto dal consulente incaricato, sia che esso sia stato redatto dagli uffici comunali, in cui anche l'urbanista può operare come funzionario. Questa profonda differenza di profilo professionale, mentre assoggetta il progettista di manufatti alle regole mediatrici di un «Ordine», dovrebbe esimersi per altro, come di fatto esime, il consulente, o incaricato, urbanista dalla mediazione di un Ordine di «appartenenza», essendo l'incarico che lo riguarda un mandato di natura pubblica, soggetto solo a regole deontologiche.

Il che si verifica anche per quelle altre prestazioni per Enti locali che entrano nella sfera degli interventi territoriali, come, ad esempio, i piani regionali di sviluppo, o i piani territoriali, redatti e firmati da economisti, sociologi, ed altri specialisti, privi di Ordine professionale.

A questo proposito è bene ricordare che la istituzione di un esame di Stato specifico per i laureati in Urbanistica è stata da tempo richiesta dal ns. Corso di Laurea e dalla Associazione dei Laureati in Urbanistica; questa richiesta è attualmente all'esame del governo e del Parlamento (con la proposta di legge n. 2101 del 12.11.80) e ci si augura che abbia esito sollecito. Ciò al fine di eliminare l'unica disparità, di fatto esistente, fra laureati in architettura, o ingegneria, e laureati in urbanistica, disparità che peraltro non incide sulla pienezza del curriculum di studi, concluso con la laurea.

- 3) Si rileva, per contro, dalle citate lettere, che l'attribuzione automatica, e in esclusiva, della professione di «urbanista» ai laureati in architettura o in ingegneria (tra l'altro di tutti i corsi di laurea ed indirizzi esistenti in quella Facoltà), sia pure dopo aver superato un esame di Stato per l'abilitazione alla professione di «architetto» o di «ingegnere», è del tutto arbitraria.

Essa si basa su di una prassi di allargamento di campo professionale, accettabile quando non esisteva uno specifico corso di laurea in urbanistica, come di fatto venne sancito nel 1954 dalla circolare del Ministero del L.L.P.P. 7 luglio 1954 n. 2495, ma non più sostenibile in modo esclusivo oggi, ad istituzione avvenuta dello specifico corso di laurea in urbanistica.

Se poi si confronta il curriculum del C.d.L. in Urbanistica con quello del C.d.L. in Architettura ci si accorge a colpo d'occhio che contro i 28 esami di materie tutte afferenti alla specifica formazione culturale e professionale dell'urbanista, che lo studente del C.d.L. in Urbanistica deve superare per il conseguimento della laurea, si trovano pochi esami di materie a contenuto disciplinare urbanistico, che possono, al limite, anche non essere comprese nel piano di studi di un laureato in architettura.

Per i laureati in ingegneria, poi, la presenza nel piano di studi di materie a contenuto urbanistico è ancora più aleatoria e, di norma, eccezionale.

Non è quindi corretto attestarsi sull'aspetto puramente formale della conseguita abilitazione professionale a mezzo di esame di Stato da parte degli ingegneri ed architetti per minimizzare quella che è invece la sostanza della preparazione culturale e professionale, che da un lato offre un intero iter quinquennale specifico e dall'altro la casualità di qualche, o nessuno, esame di materia urbanistica.

- 4) Per quanto riguarda, infine, le competenze professionali dell'architetto, dell'ingegnere e dell'urbanista, giova ricordare che queste sono in corso di definizione a livello di direttive CEE. In quella sede (e la presenza dello scrivente nel Comité de Liaison per la libera professione dell'urbanista consente di fornire notizie di prima mano) le competenze fra queste professioni sono nettamente differenziate, riconoscendosi come dato incontrovertibile la specificità professionale dell'urbanista, che comporta, di conseguenza, la specificità della sua preparazione universitaria.

Né la questione dell'ordine professionale si pone a quel livello per l'esercizio della professione dell'urbanista, prevalendo, negli studi in corso, la tendenza ad attestarsi sul collaudato modello associazionistico inglese.

Non è inutile ricordare inoltre che dopo il D.P.R. 616/77 la materia «urbanistica» è di competenza regionale e che alcune Regioni hanno già disciplinato con legge regionale anche i limiti per il conferimento degli incarichi per la progettazione di strumenti urbanistici.

Così la Regione Piemonte, all'art. 79 della l.r. 5.12.1977 n. 56 su «tutela ed uso del suolo» ha opportunamente stabilito che gli «incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi» siano «conferiti dai Comuni ad esperti che siano laureati in Urbanistica, nonchè in Architettura ed Ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica».

Infine, per quanto riguarda le commesse d'incarico di competenza statale, relative alla pianificazione territoriale, si richiama il fatto che con legge 507/78 è stato istituito un «Albo degli esperti in Pianificazione Territoriale» che non preclude l'accesso a laureati di varia formazione.

Da quanto esposto si deduce:

- la inammissibilità della dura presa di posizione degli ordini professionali degli Architetti tendenti a precludere ai laureati in urbanistica l'esercizio della loro attività presso gli Enti locali;
- la improrogabile necessità dell'istituzione dell'esame di Stato per i laureati in urbanistica, al fine di eliminare, nel curriculum di detti laureati, una deficienza che si riflette dannosamente nei loro riguardi;
- la necessità di regolare l'esercizio della professione dell'urbanista in base a norme deontologiche sostanziali e non necessariamente a mezzo di un istituto di origine corporativa, come l'Ordine.

Si chiede quindi che le lettere circolari, cui si fa riferimento, vengano al più presto revocate e che cessi da parte degli Ordini professionali la indebita ingerenza nel campo dell'attività dei laureati in Urbanistica, significando che, ove codesta non cessasse, lo scrivente si renderà parte diligente per contribuire alla tutela, a termini di legge, dei diritti dei laureati in Urbanistica.

Ai livelli governativo e parlamentare si chiede di conseguenza una sollecita approvazione della legge istitutiva dell'Esame di Stato per i laureati in Urbanistica.

Il Presidente del Consiglio di C.d.L. e
Direttore del C.d.L. in Urbanistica
(Prof. Giovanni ASTENGO)

Unità
allegata
L81a/2 ►



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - CORSO RINASCIMENTO, 11 - TEL. 65 64 458 - 65 61 374

Roma, 21 marzo 1981

Prot.n. 9665

ESPRESSO

Al Presidente del Consiglio di corso
di laurea in urbanistica dell'Istituto
Universitario di Architettura di

VENEZIA

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Architetti della Provincia di

TRENTO

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Architetti di

MASSA CARRARA

All'On.le Guido BODRATO
Ministro della Pubblica Istruzione

ROMA

Alla Commissione Pubblica Istruzione
della Camera dei Deputati

ROMA

Alla Commissione Pubblica Istruzione
del Senato della Repubblica

ROMA

Al Ministero di Grazia e Giustizia

ROMA

Al Ministero dell'Interno

ROMA

All'Avvocatura dello Stato di

VENEZIA

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia

LORO SEDI

Al Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

ROMA

Ai Presidi delle Facoltà
di Architettura

LORO SEDI

OGGETTO: Situazione in atto relativa ai laureati in urbanistica e presa di posizione del Presidente del Consiglio di corso di laurea in Urbanistica dell'IUAV.

Con riferimento all'oggetto questo Consiglio Nazionale ha preso atto con vivo stupore del tono e dei contenuti della violenta reazione del Presidente del Consiglio di corso di laurea in Urbanistica dell'IUAV che, riprendendo una lettera di precisazione inviata dal C.N.A. all'Ordine degli Architetti di Trento che ne aveva fatta esplicita richiesta, ne stravolge i contenuti pervenendo, nella parte finale della stessa, a minacciose conclusioni di carattere chiaramente intimidatorio.

I contenuti della suddetta violenta reazione sono stati inoltre ampiamente pubblicizzati con diffusione tramite stampa, veline più o meno ufficiali, notizie tendenziose e quanto meno inesatte tendenti ad accreditare in modo artificioso e fazioso nell'opinione pubblica in generale e nel mondo culturale e professionale in modo specifico, una gretta chiusura di stampo corporativo del Consiglio Nazionale Architetti ed una ridicola "guerra" degli architetti ai laureati in Urbanistica.

A parere di questo Consiglio più delle insinuazioni, gratuite ed offensive, valgono i fatti e questi stanno a testimoniare in maniera chiarissima la linea di equilibrio, di comprensione e di realismo tenuta dal Consiglio Nazionale degli Architetti nei confronti del problema dei laureati in Urbanistica dei due corsi di laurea di Venezia e di Reggio Calabria.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

In proposito si ritiene opportuno ricordare:

- 1) A poco più di un mese dal suo insediamento nel luglio 1980 il nuovo Consiglio Nazionale degli Architetti ha ritenuto utile ed opportuno un incontro ed un confronto con docenti dei corsi di laurea in Urbanistica, incontro avvenuto presso la sede del C.N.A. a Roma.
In tale occasione i docenti dei corsi di laurea suddetti richiesero esplicitamente l'appoggio del C.N.A. a due obiettivi di breve termine, l'uno riguardante l'immediata attivazione dell'esame di Stato per i laureati in Urbanistica e l'altro l'esercizio dell'insegnamento nelle scuole secondarie.
- 2) All'incontro di studio fra i Presidi delle Facoltà di Architettura tenuto a S. Miniato al Tedesco nei giorni 12 e 13 settembre 1980 il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti nel suo intervento testualmente affermava: "...Altro problema cui è necessario ed urgente prestare attenzione è quello dei laureati dei corsi di laurea in Urbanistica a Venezia e a Reggio Calabria. In via transitoria e in attesa di una soluzione determinata dal nuovo assetto delle Facoltà di Architettura, nel cui ambito sembra potersi prefigurare una corretta soluzione, non si possono ignorare gli esiti di un corso di laurea che da dieci e da sette anni rispettivamente per Venezia e Reggio Calabria ha trovato una sua precisa connotazione legislativa con i decreti presidenziali n.1009 e n. 861, senza una corrispondenza operativa concreta in termini di sbocchi professionali.
Credo doveroso da parte delle strutture universitarie e professionali compiere uno sforzo responsabile per trovare forme e modi di riconoscimento che non compromettano le ipotesi di riassetto in via di elaborazione. D'altra parte non ritengo che le richieste recentemente formulate dai docenti dei due corsi di laurea ed articolate in una precisa richiesta al Ministro della P.I. ed in una sensibilizzazione di enti ed organismi professionali e culturali, possano ritenersi idonee agli scopi perseguiti. Infatti la proposta di attivazione di un esame di Stato per i laureati in Urbanistica appare, in certo senso, un ritorno indietro quando, in tutte le sedi, se ne contesta la validità, soprattutto nella sua attuale configurazione e si vada ipotizzando - come maggioritariamente emerso dal Congresso Nazionale degli Architetti di Verona - l'organizzazione, nelle more di un adeguamento alla normativa C.E.E. in materia di praticantato e di esame finale e nelle more della riforma universitaria, di corsi abilitanti, pubblicamente finanziati in collaborazione con le strutture pubbliche e private del settore e con l'Università. D'altra parte la seconda richie

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

sta da essi formulata in base alla quale venga consentito ai laureati in Urbanistica l'esercizio dell'insegnamento di discipline di carattere economico, scientifico e geografico nelle scuole secondarie, sembrerebbe, sia pure in un primo programma di minima, abbastanza riduttivo."

- 3) Nella lettera del 19 gennaio 1981 al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, il Consiglio Nazionale degli Architetti si limitava, su precisa richiesta, a registrare la situazione in atto, astenendosi dall'esprimere giudizi positivi di compiacimento su di essa, ma anzi auspicando una chiarificazione della situazione, anche in vista dei lavori che la commissione interministeriale incaricata di redigere un'apposita normativa sull'istituzione della professione di urbanista sarà chiamata a svolgere.

Da tutto quanto sopra si evince che non solo da parte del C.N.A. non esistono volontà di difesa privilegiata ed esclusiva di ambiti di competenza, ma che al contrario sussiste il preciso intendimento di trovare forme e modi di riconoscimento ai laureati in urbanistica rendendo ad essi giustizia dopo anni di deplorevoli incertezze.

D'altra parte non si possono condividere alcune considerazioni che il Presidente del Consiglio del corso di laurea in Urbanistica dell'IUAV svolge nella sua lettera del 5 marzo 1981.

La scoperta, ad esempio, che la prestazione professionale dell'architetto e dell'ingegnere avrebbe assunto solo recentemente anche connotazioni di carattere pubblico è abbastanza singolare ed amena.

La considerazione che "la differenza di profilo professionale, mentre assoggetta il progettista di manufatti alle regole mediatrici (quali?!? n.d.r.) di un "Ordine", dovrebbe esimere, come di fatto esime, il consulente, o incaricato, urbanista dalla mediazione (quale?!? n.d.r.) di un Ordine "di appartenenza", essendo l'incarico che lo riguarda un mandato di natura pubblica, soggetto solo a regole deontologiche", oltre che singolare è abbastanza contraddittoria perché conclude sull'opportunità di assoggettare "il consulente" o "incaricato" urbanista solo a regole deontologiche.

Sembrerebbe che per tutto il resto egli debba godere di una speciale franchigia che gli derivi da una difficilmente identificabile investitura dall'"alto" e non si riesce, fra l'altro, a comprendere a quali regole deontologiche egli debba richiamarsi se lo si vuole esentato dall'"appartenenza" ad un Ordine professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

Curiosa e abbastanza nuova poi l'interpretazione di "mediazione" che, nella considerazione suesposta, si crede di poter attribuire all'Ordine professionale e che esula completamente dalle sue prerogative istituzionali e dai suoi obiettivi di riforma chiaramente emersi nel Congresso Nazionale di Verona del febbraio 1980 i cui esiti e le cui mozioni finali sono forse parzialmente o totalmente ignorate dall'estensore della lettera indirizzataci, soprattutto se si insiste ancora ad alterare la verità, connotando dispregiativamente in senso corporativo gli organismi rappresentativi della professione di architeto.

Sembra infine quanto meno contraddittoria la reiterata affermazione contenuta nella lettera con la quale si vuole dimostrare ininfluyente e non necessario il conseguimento di un'abilitazione, a mezzo di esame di Stato alla professione di Urbanista e conseguentemente la legittimità di poterla svolgere senza di esso, con quanto si afferma al punto b) delle deduzioni finali che testualmente propongono: "la improrogabile necessità dell'istituzione dell'esame di Stato per i laureati in Urbanistica, al fine di eliminare, nel curriculum di detti laureati, una deficienza che si riflette dannosamente nei loro riguardi".

Concludendo si può rilevare chiaramente come da parte del Consiglio Nazionale Architetti ci sia la precisa volontà politica di arrivare a larghe convergenze sulla base di soluzioni soddisfacenti i vari settori di intervento, in uno sforzo comune di civile confronto improntato a spirito di collaborazione.

Ciò che non si potrà comunque pretendere di sostenere è il discorso alla rovescia, che tenda a privilegiare in modo esclusivo ed elitario la professione di urbanista in tutte le operazioni afferenti al campo di pianificazione urbana e territoriale e nella redazione degli strumenti urbanistici.


Per la chiarezza, un discorso impostato in questi termini, questi sì veramente e grettamente corporativi, ci vedrà risolutamente contrari perché lo consideriamo iniquo, immotivato e gravemente lesivo di larghissime e comprovate competenze ed esperienze professionali nel campo dell'urbanistica di numerosissimi e qualificati cultori della materia iscritti agli Albi degli Architetti e degli Ingegneri - limpido esempio dei quali è lo stesso Presidente del corso di laurea in urbanistica di Venezia estensore della lettera ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Torino - oltre che gravemente pregiudizievole di vocazioni e

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

approfondite ricerche di giovani studiosi della materia appartenenti alle Facoltà di Architettura e Ingegneria o da essa da poco laureati.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. arch. Giancarlo BUSIPI VICI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Busipi Vici', is written over a rectangular stamp. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'G' and 'B'.